



COORDINAMENTO
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DEI GRUPPI COMUNALI DI
PROTEZIONE CIVILE
DELLA **PROVINCIA DI LECCE**

CODICE ETICO
PROVVEDIMENTI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
del Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato e dei
Gruppi Comunali di Protezione Civile della
Provincia di Lecce

Approvato dall'Assemblea dei Soci
tenuta a Muro Leccese il 25 novembre 2018



CODICE ETICO

PROVVEDIMENTI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

del Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato e dei

Gruppi Comunali di Protezione Civile della

Provincia di Lecce

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Finalità.

Il presente Codice Etico si prefigge di uniformare e regolamentare i comportamenti dei soci, dei volontari e di tutte le Organizzazioni e gruppi comunali di protezione civile iscritti al Coordinamento della Provincia di Lecce. Principi ispiratori e propulsori sono quelli di umanità, imparzialità, neutralità, lealtà, indipendenza, volontariato ed unità.

Esso rappresenta un codice di comportamento, cui hanno l'obbligo di attenersi e conformarsi coloro che, a qualsiasi titolo, fanno parte delle Organizzazioni e dei Gruppi Comunali iscritti al Coordinamento, e quindi, dovranno conformarsi anche le Organizzazioni e i Gruppi Comunali prima citati.

Il Codice etico è finalizzato alla realizzazione di un sistema di azione teso a garantire procedure e comportamenti volti a prevenire attività illegittime o illecite, a migliorare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza dell'azione amministrativa e la qualità della regolamentazione degli interventi e a soddisfare i bisogni della collettività. Pertanto, le norme etiche in esso contenute si applicano a tutte le Organizzazioni e gruppi comunali durante le loro attività, le attività del Coordinamento, nei reciproci rapporti tra Organizzazioni e nei confronti di terzi.

La sua concreta applicazione contribuisce a migliorare il funzionamento, la credibilità e rispettabilità di tutte le Organizzazioni e i Gruppi Comunali iscritti al Coordinamento.

Art.2 – Ambito di applicazione

I destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice etico sono gli associati, i volontari, i Presidenti, i Direttori Tecnici, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, le Organizzazioni e i Gruppi Comunali intesi nella loro complessità e, in generale, chiunque operi per conto delle Organizzazioni, dei Gruppi Comunali e del Coordinamento.

Art. 3 – Potestà disciplinare

Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme etiche.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

Art. 4 – Volontarietà dell'azione

Le responsabilità disciplinari discendono dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'accusato o della intera Organizzazione o Gruppo Comunale sottoposto a valutazione disciplinare.

Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

Art. 5 – Doveri di integrità morale, dignità, lealtà, correttezza e decoro

I comportamenti di tutti i volontari e soci di tutte le Organizzazioni e Gruppi Comunali e delle Organizzazioni e Gruppi Comunali stessi, devono essere improntati ai principi di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Inoltre, devono ispirare le proprie condotte all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

Art. 6 – Dovere di diligenza e di competenza

Tutti i volontari e soci di tutte le Organizzazioni e Gruppi Comunali e le stesse Organizzazioni e Gruppi Comunali devono adempiere agli incarichi assegnati e alle attività di protezione civile con la massima diligenza, nel rispetto dei ruoli, anche gerarchici, di ciascun volontario e delle funzioni svolte.

Le Organizzazioni ed i Gruppi Comunali non devono accettare e, successivamente, svolgere incarichi ed attività che sappiano di non poter svolgere con adeguata competenza. Inoltre non devono accettare e svolgere attività non considerate dalla normativa vigente di protezione civile.

Art.7 - Dovere di formazione ed aggiornamento operativo

È dovere di ogni Organizzazione e Gruppo Comunale curare costantemente la propria preparazione operativa, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività di protezione civile.

Le Organizzazioni e i gruppi comunali realizzano la propria formazione permanente con la partecipazione alle esercitazioni, convegni, corsi e qualsiasi altra iniziativa posta in essere dal Coordinamento e dalla Regione Puglia.

Ogni singola Organizzazione e Gruppo Comunale può organizzare autonomamente corsi di formazione ed eventi di protezione civile, previa comunicazione al Direttivo del Coordinamento al fine di evitare spiacevoli concomitanze.

Art.8 – Dovere di adempiere agli oneri di iscrizione al Coordinamento

Tutte le Organizzazioni e i gruppi comunali, iscritti al Coordinamento, devono provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti per l'iscrizione annuale al Coordinamento, come previsto dallo Statuto del Coordinamento approvato dalla Regione Puglia. In caso di mancato pagamento della quota annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno sociale in corso, le organizzazioni e i gruppi comunali non adempienti non

avranno diritto a partecipare alle iniziative, ai corsi di formazione, visite mediche e qualsiasi altra attività organizzata dal Coordinamento.

Sarà, inoltre, preclusa la partecipazione delle organizzazioni e gruppi comunali morosi alle assemblee, a rivestire cariche elettive nel direttivo, collegio probiviri e revisori dei conti.

In ottemperanza allo Statuto, dopo due mesi dal ricevimento del sollecito di pagamento, le organizzazioni e i Gruppi Comunali morosi perdono la qualità di socio del Coordinamento e verranno espulsi dallo stesso.

Nel caso di cancellazione per morosità, l'Organizzazione di Volontariato e/o il Gruppo Comunale non potranno più richiedere l'iscrizione al Coordinamento per due anni dalla cancellazione e solo dopo aver provveduto al pagamento delle annualità insolute.

Art.9 – Rapporti con la stampa

In tutte le attività di competenza del Coordinamento Provinciale è vietato a tutti gli appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi comunali il rilascio di interviste a soggetti terzi, l'organizzazione di conferenze stampa o la pubblicazione di testi o articoli (anche sui Social), salvo autorizzazioni o deleghe da parte del Presidente del Coordinamento.

In tali casi è obbligatorio comunicare l'appartenenza al Coordinamento.

In caso di violazione del presente articolo il procedimento disciplinare potrà essere azionato non solo nei confronti del singolo volontario, ma anche nei confronti dell'Organizzazione o Gruppo Comunale a cui lo stesso appartiene, secondo quanto disposto dal successivo Titolo V.

Art.10 – Doveri di riservatezza

Il trattamento di dati personali, di notizie e fonti che rientrano nella sfera della *privacy* di ogni individuo, socio o dipendente, è per legge tutelato. È dovere di tutti gli associati mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali appresi nell'esercizio delle proprie attività.

È diritto di tutti gli associati rivendicare il rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto personale e della dignità degli interessati, rientrando queste materie nella sfera della tutela delle libertà personali costituzionalmente garantite.

Art.11 – Doveri di uguaglianza, di imparzialità ed indipendenza

Tutte le cariche elettive devono avere un comportamento improntato ad uguaglianza ed imparzialità nei confronti di tutte le Organizzazioni e Gruppi Comunali aderenti al Coordinamento.

Art.12 – Doveri di legalità

Tutti gli associati devono conoscere e osservare il presente Codice etico, lo Statuto e le principali normative che regolano l'ordinamento della Protezione Civile e le sue attività.

Devono rispettare le regole concernenti l'uso dell'emblema, di ogni segno e scritta riconducibile alla Protezione Civile e impedirne ogni abuso.

Devono essere consapevoli che, agendo per il Coordinamento, essi lo rappresentano e rappresentano la Regione Puglia e gli ideali riportati nel presente Codice.

Devono prestare costantemente attenzione ai bisogni delle persone, anche quando non si è in servizio attivo o non si indossa la divisa.

In caso di violazione del comma 2 del presente articolo il procedimento disciplinare verrà azionato non solo nei confronti del singolo volontario, ma anche nei confronti dell'Organizzazione o Gruppo Comunale a cui lo stesso appartiene.

TITOLO II – RAPPORTI CON IL COORDINAMENTO

Art. 13 - Uso del nome del Coordinamento

Tutti gli appartenenti al Coordinamento, Presidenti ed Organizzazioni facenti parte, sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione.

Tutti gli associati sono tenuti ad adoperarsi attivamente al fine di evitare che Organizzazioni non iscritte al Coordinamento utilizzino la qualifica di appartenenza come strumento di pubblicità.

È vietato l'utilizzo di loghi del Coordinamento in attività che non sono di protezione civile e in quelle non da esso promosse e/o comunque da esso non partecipate.

In caso di violazione del presente articolo il procedimento disciplinare verrà azionato non solo nei confronti del singolo volontario, ma anche nei confronti dell'Organizzazione o Gruppo Comunale a cui lo stesso appartiene.

ART.14 - Uso delle risorse del Coordinamento

I membri degli Organi Statutari del Coordinamento devono usare le risorse economiche in maniera responsabile, diligente e trasparente, in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dei Revisori dei Conti, del Consiglio dei Proviviri e dell'Assemblea dei Soci.

Tutti gli associati sono tenuti ad utilizzare le attrezzature, i mezzi e qualsiasi altra dotazione, ottenute in comodato d'uso o in uso operativo dal Coordinamento, con la diligenza del buon padre di famiglia. Pertanto, in caso di danni causati da dolo o colpa, le Organizzazioni e i Gruppi Comunali che godono in via temporanea dei mezzi e delle attrezzature del Coordinamento sono tenute a risarcirne il danno.

A nessuna Organizzazione o gruppo comunale è consentito, in mancanza di espressa autorizzazione da parte del Direttivo, utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature, spazi, materiali o mezzi del Coordinamento per fini di natura personale e/o scopi diversi da quelli istituzionali e previsti nel contratto di comodato.

Le attrezzature e i mezzi del Coordinamento, detenuti a qualsiasi titolo dalle Organizzazioni e dai Gruppi Comunali devono essere restituiti al Coordinamento alla scadenza dei contratti o comunque, dopo la scadenza del contratto di comodato, a seguito di semplice richiesta da parte del Direttivo. I mezzi dovranno essere restituiti con il serbatoio pieno di carburante e nelle stesse condizioni di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento della consegna. In difetto, il Consiglio Direttivo, previo contestazione della violazione, potrà non valutare e approvare, senza motivazione alcuna, successive richieste di concessione in comodato da parte delle Organizzazioni e gruppi comunali inadempienti. A tali disposizioni verranno applicate le azioni di risarcimento previste dal codice civile e/o penale.

ART.15 – Doveri di lealtà nei confronti degli organi del Coordinamento

Tutti gli Associati hanno il dovere di collaborare con gli organi del Coordinamento per l'attuazione delle finalità istituzionali e nel superamento di ogni tipo di emergenza, osservando scrupolosamente i doveri di lealtà, onestà e diligenza.

È espressamente vietato cospirare contro gli organi del Coordinamento e contro l'intero Coordinamento. Tanto sia con comportamenti attivi che omissivi.

Saranno soggette a procedimento disciplinare quelle Organizzazioni e Gruppi Comunali che mineranno in qualsiasi modo alla coesione del Coordinamento, lederanno, anche mediante l'utilizzo dei social network, il buon nome dei membri degli Organi Statutari del Coordinamento e assumeranno comportamenti contrari al principio di lealtà ed onestà.

A tal fine ogni iscritto al Coordinamento è tenuto a riferire al Direttivo fatti a sua conoscenza relativi alle violazioni di cui al capo precedente, tanto al fine di consentire un immediato intervento disciplinare con cancellazione delle Organizzazioni dissidenti.

L'associato eletto ad una carica amministrativa del Coordinamento deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.

In caso di violazione del presente articolo il procedimento disciplinare verrà azionato nei confronti del singolo volontario e/o dell'intera Organizzazione o Gruppo Comunale, indipendentemente se la violazione viene posta in essere da un singolo volontario a essi associato.

ART.16 – Denunce e segnalazioni

Tutti gli aderenti al Coordinamento sono tenuti ad informare il Direttivo e nella massima segretezza ogni irregolarità che abbiano constatato.

È peraltro fondamentale astenersi dal rilasciare dichiarazioni eventualmente diffamatorie rivolte alle Organizzazioni, privilegiando quindi le vie gerarchiche interne per ogni tipologia di segnalazione e commenti faziosi o di denuncia.

Facendo ciò l'interessato ha il dovere di assicurarsi dell'esattezza e della pertinenza delle sue affermazioni.

Tale disposizione intende incoraggiare le informazioni interne nell'ottica della tutela della dignità dell' Organizzazione, con particolare riferimento al rispetto della disciplina interna, ma non anche privilegiare una sostituzione degli organi di giustizia ordinaria.

La norma, infatti, non intende sindacare su condotte potenzialmente ricadenti nell'ambito della responsabilità penale, amministrativa e contabile, la cui segnalazione/denuncia non è limitata, ma anzi doverosa, così come il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancito dall'articolo 24 della Costituzione.

L'astensione da dichiarazioni diffamatorie è finalizzata alla tutela dell'immagine dell'intero Coordinamento.

In caso di dichiarazioni diffamatorie dichiarate in pubblico ai danni di altre Organizzazioni e Gruppi Comunali e dei relativi volontari, il procedimento disciplinare verrà avviato non solo a carico del volontario diffamante, ma anche dell'Organizzazione o Gruppo Comunale a cui appartiene.

ART.17 – Dovere di partecipazione alle attività ed alle assemblee.

Tutte le Organizzazioni e i Gruppi Comunali hanno il dovere di partecipare attivamente alle iniziative del Coordinamento.

È dovere di tutti i Presidenti e Direttori Tecnici delle Organizzazioni e dei Gruppi Comunali partecipare alle assemblee. In caso di assenza per più di tre assemblee consecutive l'Organizzazione o il Gruppo Comunale verrà sottoposto a procedimento disciplinare.

TITOLO III – RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART.18 – Rapporto di colleganza

Le Organizzazioni e i gruppi comunali devono mantenere sempre nei confronti dei colleghi di altre Organizzazioni e Gruppi Comunali, che operino o meno nel medesimo territorio, un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

In caso di intervento in territori di competenza di altre Organizzazioni o gruppi comunali è obbligatorio comunicare al presidente della predetta Organizzazione o Gruppo Comunale la propria presenza sul territorio e se del caso collaborare con essi, mettendosi a disposizione e

seguendo le indicazioni del presidente o di un suo delegato delle Organizzazioni o Gruppi Comunali ospitanti.

È vietato effettuare, sia direttamente che per interposta persona, le proprie attività e competenze ai Comuni ove siano presenti altre Organizzazioni o Gruppi Comunali operative sul territorio. La predetta disposizione può essere derogata solo ed esclusivamente nel caso in cui vi sia una rinuncia espressa dell'Organizzazione o del Gruppo Comunale del luogo.

Il presente articolo non si applica in caso di attività AIB e rischio idrogeologico convenzionate con la Regione Puglia, la cui richiesta di intervento avviene direttamente dalla SOUP/SOIR di Bari.

ART.19 – Obbligo di lealtà e rispetto tra colleghi

Tutti i volontari delle Organizzazioni e Gruppi Comunali devono avere tra loro un rapporto di lealtà e rispetto reciproco.

A tal fine è vietato qualunque comportamento arbitrario che possa recare danno ad un'altra Organizzazione o Gruppo Comunale, ivi compreso atteggiamenti ostativi e limitativi del libero agire e delle iniziative altrui e qualsiasi altra condotta che possa ridurre o contrastarne l'operatività.

È necessario instaurare rapporti di collaborazione positivi con gli altri volontari o colleghi, prendendo coscienza dell'importanza dell'interazione.

È obbligatorio rispondere ai bisogni delle altre Organizzazioni e Gruppi Comunali con maturità, imparzialità e professionalità.

In caso di adesione alla partecipazione e alla collaborazione con altre Organizzazioni e/o Gruppi Comunali ad eventi o manifestazioni è fatto obbligo, al fine di non arrecare pregiudizio, comunicare, almeno 48 ore prima dalla data dell'evento, al presidente/direttore tecnico a cui si è data adesione gli impedimenti ostativi alla partecipazione e le eventuali riduzioni di numero di volontari partecipanti.

È, altresì, obbligatorio il rispetto della puntualità alle riunioni, alle assemblee e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.

ART.20 – Divieto di utilizzo di frasi sconvenienti e di iniziative personali nella gestione ed organizzazione dei volontari.

È espressamente vietato a tutti i volontari, perché lesivo della dignità e decoro del Coordinamento, l'utilizzo durante lo svolgimento delle attività di espressioni sconvenienti.

È, altresì, vietato assumere iniziative personali nella direzione e gestione dei volontari appartenenti ad altre Organizzazioni e gruppi comunali, essendo tale atteggiamento lesivo del rispetto dei Presidenti di ogni singola Organizzazione/Gruppo Comunale. Eventuali rimostranze e o doglianze sul comportamento assunto da ogni singolo volontario deve, necessariamente, essere portato a conoscenza del Presidente dell'Organizzazione di appartenenza del volontario indisciplinato. Solo il Presidente dell'Organizzazione/Gruppo Comunale o del Coordinamento può essere legittimato ad adottare nell'immediato ogni utile e opportuno provvedimento contro il volontario, tanto al solo fine di derimere ogni comportamento illecito e lesivo della dignità e decoro del Coordinamento e dei suoi componenti.

In caso di violazione del presente articolo il procedimento disciplinare verrà azionato non solo nei confronti del singolo volontario, ma anche nei confronti dell'Organizzazione o Gruppo Comunale a cui lo stesso appartiene.

ART.21 - Rapporti con i responsabili nominati in ordinanze di attivazione del COC e con le relative funzioni tecniche

In caso di attivazione del COC in emergenza e per attività straordinarie di qualsiasi tipo e natura, la quale richieda la partecipazioni di più Organizzazioni e Gruppi Comunali, gli operatori e i presidenti devono rispettare ed operare secondo le direttive impartite dai responsabili dei volontari e delle altre funzioni tecniche nominati nelle ordinanze di attivazione, che siano o meno di derivazione volontaria.

Costituisce infrazione disciplinare il mancato rispetto delle predette direttive e qualsiasi assunzione di iniziativa personale non approvata ed autorizzata verrà sanzionata con l'immediato allontanamento dalla manifestazione dell'Organizzazione o Gruppo Comunale inadempiente.

In caso di violazione del presente articolo il procedimento disciplinare verrà azionato non solo nei confronti del singolo volontario, ma anche nei confronti dell'Organizzazione o Gruppo Comunale a cui lo stesso appartiene.

ART.22 – Rapporti con i funzionari della Regione Puglia, dei Vigili del Fuoco e altro personale militare

È espressamente vietato a tutti i volontari interfacciarsi durante la fase operativa, che sia emergenziale od esercitativa, direttamente con i funzionari della Regione Puglia, dei Vigili del Fuoco e/o di altro personale militare.

Qualsiasi tipo di comunicazione e/o di domanda dovrà pervenire solo ed esclusivamente per il tramite del Presidente del Coordinamento o di suo delegato, i quali sono i soli autorizzati ad interfacciarsi con le cariche istituzionali.

Durante le esercitazioni, campi AIB ed eventi emergenziali tutti i volontari dovranno svolgere le attività loro assegnate con impegno, cercando di evitare polemiche e malcontento. Qualsiasi lamentela e rimostranza dovrà essere comunicata solo ed esclusivamente al presidente della propria Organizzazione/Gruppo Comunale o a un suo delegato, i quali sono gli unici ad essere autorizzati a rapportarsi con il Presidente del Coordinamento o relativo delegato per la risoluzione di ogni criticità con i funzionari della Regione Puglia, Vigili del Fuoco e qualsiasi altra Autorità.

ART.23 – Obbligo di rispettare le strutture operative durante i campi AIB

Tutti i volontari sono obbligati a rispettare le strutture in cui vengono ospitati durante le campagne AIB e le giornate formative. Sarà oggetto di contestazione disciplinare ogni comportamento irrispettoso, vandalico e distruttivo di tutti i beni, immobili e mobili, messi a disposizione dalla Regione Puglia e dal Coordinamento.

Verrà sanzionata ogni azione contraria al buon costume, al decoro e a qualsiasi regola di civile convivenza e di educazione.

Lo stretto rispetto delle regole relative all'utilizzo, al rispetto ed alla non appropriazione di beni presenti nelle strutture costituiscono un obbligo fermo ed ogni mancanza sarà suscettibile di misure disciplinari e – ricorrendone le circostanze – di denuncia penale.

In caso di violazione del presente articolo il procedimento disciplinare verrà azionato non solo nei confronti del singolo volontario, ma anche nei confronti dell'Organizzazione o Gruppo Comunale a cui lo stesso appartiene.

TITOLO IV – RESPONSABILITÀ DEL DIRETTIVO, COLLEGIO DEI PROBIVIRI E REVISORI DEI CONTI

ART. 24 – Responsabilità degli organi del Coordinamento.

Fermo restando quanto disciplinato nei precedenti articoli, gli organi del Coordinamento devono essere sottoposti a procedimento disciplinare nel caso in cui pongano in essere gravi azioni lesive non solo dell'immagine del Coordinamento, ma anche della funzione di garanzia ed imparzialità cui sono preposti.

Rientrano in tali ipotesi tutti i comportamenti volti a perseguire indebiti vantaggi, personali o associativi, approfittando della propria posizione elettiva.

TITOLO V – NORME DISCIPLINARI

ART.25 – Provvedimenti disciplinari

Al volontario, alle Organizzazioni, ai Gruppi Comunali e ai componenti del Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni compiute in servizio, nonché alle violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e del presente Codice Etico, possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. richiamo verbale;
- b. ammonizione scritta;
- c. sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
- d. radiazione.

ART.26 – Richiamo Verbale

Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni. Non è annotata nel fascicolo personale del volontario, dell'Organizzazione e Gruppo Comunale.

Il richiamo verbale rientra nella competenza del Presidente del Direttivo. Di esso, il Presidente fa menzione a verbale della prima adunanza utile del Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi in cui il richiamo verbale debba essere rivolto al Presidente del Direttivo, la procedura disciplinare verrà azionata dal Vice Presidente del Coordinamento.

ART.27 – Ammonizione Scritta

L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo formalizzata per iscritto previa contestazione all'interessato, con invito formale a discolarsi entro venti giorni. Il provvedimento va inserito nel fascicolo personale ed è inflitto nel caso di reiterate lievi trasgressioni e/o nel caso di trasgressioni di più grave entità.

L'avvio del procedimento di ammonizione scritta è notificato al volontario, Organizzazione, Gruppo Comunale, interessato mediante una comunicazione personale in cui sono indicati l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni ed essere personalmente sentito. Il responsabile del procedimento è individuato in un membro del Collegio dei Probiviri, il quale relazionerà con il direttivo a seguito del termine dell'istruttoria a favore dell'incolpato.

L'ammonizione scritta rientra nella competenza del Direttivo, il quale deciderà a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, il voto del Presidente del direttivo varrà doppio.

Avverso l'ammonizione scritta è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, a cui non parteciperà il membro individuato quale relatore nella prima fase del Giudizio disciplinare, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. Il Collegio

dei probiviri decide insindacabilmente e motivatamente entro novanta giorni, avendo cura di assicurare il contraddittorio fra le parti. Decorsi i novanta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

In caso di parità nella decisione a favore o contro l'applicazione della sanzione disciplinare del Collegio dei Probiviri, il procedimento disciplinare, ivi comprese le violazioni con le condotte poste in essere, verranno relazionate in Assemblea, la quale con scrutinio segreto decreterà la validità della procedura e decreterà la sanzione disciplinare applicabile. Per l'applicazione della sanzione sarà sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti all'assemblea.

La predetta procedura verrà applicata anche nei confronti dei membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, in questo caso i poteri disciplinari non potranno, ovviamente, essere esercitati dai membri accusati, i quali verranno sostituiti da uno o più membri del Direttivo.

ART.28 – Ammonizione scritta nei confronti dei membri del Direttivo

Nel caso in cui l'ammonizione scritta debba essere rivolta ad uno dei membri del Direttivo, fermo restando quanto già disposto e disciplinato dall'art.27, il responsabile del procedimento è individuato in un membro del Collegio dei Probiviri, il quale relazionerà con il direttivo, ad eccezione del membro accusato, a seguito del termine dell'istruttoria a favore dell'incolpato.

L'ammonizione scritta rientra nella competenza del Direttivo, a cui non parteciperà il membro accusato, il quale deciderà a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, il voto del Presidente del direttivo varrà doppio. In caso di accuse nei confronti del Presidente del Direttivo, il voto del Vice Presidente varrà il doppio.

ART. 29 - Sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi

La sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, è inflitta:

- I. per gravi negligenze in servizio;
- II. per contegno scorretto o denigratorio assunto pubblicamente verso: gli Organi di amministrazione e/o gli altri Volontari di qualsiasi Organizzazione/Gruppo Comunale essi siano;
- III. per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
- IV. per violazione del segreto d'ufficio;
- V. per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
- VI. per l'uso improprio o l'abuso delle cariche statutarie;
- VII. per uso non autorizzato di automezzi o di altri strumenti e dotazioni del Coordinamento e di Protezione Civile;
- VIII. per l'uso improprio dei loghi, stemmi provinciali, regionali e nazionali della protezione civile.

La sospensione non può essere comminata senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata al volontario, all'Organizzazione e al Gruppo Comunale con invito formale a discolparsi entro il termine di venti giorni.

L'avvio del procedimento di sospensione è notificato al volontario interessato e al Presidente dell'organizzazione/gruppo comunale di appartenenza, oppure in caso di Organizzazioni e gruppi comunali ai rispettivi presidenti e direttori tecnici, mediante una comunicazione personale in cui sono indicati l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, la possibilità di presentare le

proprie controdeduzioni ed essere personalmente sentito. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Presidente del Direttivo.

La sospensione è deliberata dal Direttivo con il voto favorevole della metà più uno dei suoi membri. In caso di parità il voto del Presidente varrà doppio. Il Direttivo decide dopo aver sentito le parti ed analizzato memorie e documenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare. Decorso tale termine senza che il Direttivo si sia pronunciato, la proposta s'intende respinta.

Avverso la sospensione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. Al Collegio dei Probiviri sarà rimessa l'intera cognizione della controversia, decidono insindacabilmente e motivatamente entro novanta giorni, avendo cura di assicurare il contraddittorio fra le parti. Decorsi i novanta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

In caso di parità nella decisione a favore o contro l'applicazione della sanzione disciplinare del Collegio dei Probiviri, il procedimento disciplinare, ivi comprese le violazioni con le condotte poste in essere, verranno relazionate in Assemblea, la quale con scrutinio segreto decreterà la validità della procedura e decreterà la sanzione disciplinare applicabile. Per l'applicazione della sanzione sarà sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti all'assemblea.

La predetta procedura verrà applicata anche nei confronti dei membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, in questo caso i poteri disciplinari non potranno, ovviamente, essere esercitati dai membri accusati, i quali verranno sostituiti da uno o più membri del Direttivo.

ART. 30 - Sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi nei confronti dei membri del Direttivo

Ferma restando la procedura già disciplinata e prevista dall'art.28, che si applica anche al presente articolo, nel caso in cui la sanzione disciplinare della sospensione debba essere applicata nei confronti del Presidente del Direttivo, le sue funzioni verranno svolte dal Vice Presidente. Di conseguenza, nel caso in cui la sanzione debba essere comminata ai danni di uno dei componenti del Direttivo i poteri disciplinari non potranno, ovviamente, essere esercitati dai membri accusati.

ART. 31 – Radiazione

La radiazione è comminata:

- I. per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di reiterazione;
- II. per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
- III. per gravi atti di insubordinazione.

La radiazione non può essere comminata senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata al volontario e al Presidente dell'Organizzazione di appartenenza, in caso di Organizzazioni e Gruppi Comunali ai rispettivi Presidenti e Direttori Tecnici, con invito formale a discolarsi entro il termine di venti giorni. L'avvio del procedimento di radiazione è notificato all'interessato mediante una comunicazione personale in cui sono indicati l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni ed essere personalmente sentito. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Presidente del Direttivo.

La radiazione è deliberata dal Direttivo con il voto favorevole della metà più uno dei suoi membri. In caso di parità il voto del Presidente varrà doppio. Il Direttivo decide dopo aver sentito le parti ed analizzato memorie e documenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare. Decorso tale termine senza che il Direttivo si sia pronunciato, la proposta s'intende respinta.

Avverso la radiazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. Al Collegio dei Probiviri sarà rimessa l'intera cognizione della controversia, decidono insindacabilmente e motivatamente entro novanta giorni, avendo cura di assicurare il contraddittorio fra le parti. Decorsi i novanta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

In caso di parità nella decisione a favore o contro l'applicazione della sanzione disciplinare del Collegio dei Probiviri, il procedimento disciplinare, ivi comprese le violazioni con le condotte poste in essere, verranno relazionate in Assemblea, la quale con scrutinio segreto decreterà la validità della procedura e decreterà la sanzione disciplinare applicabile. Per l'applicazione della sanzione sarà sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti all'assemblea.

La predetta procedura verrà applicata anche nei confronti dei membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, in questo caso i poteri disciplinari non potranno, ovviamente, essere esercitati dai membri accusati, i quali verranno sostituiti da uno o più membri del Direttivo.

ART. 32 – Radiazione nei confronti dei membri del Direttivo

Ferma restando la procedura già disciplinata e prevista dall'art.29, che si applica anche al presente articolo, nel caso in cui la sanzione disciplinare della radiazione debba essere applicata nei confronti del Presidente del Direttivo, le sue funzioni verranno svolte dal Vice Presidente. Di conseguenza, nel caso in cui la sanzione debba essere comminata ai danni di uno dei componenti del Direttivo i poteri disciplinari non potranno, ovviamente, essere esercitati dai membri accusati.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Ogni Presidente delle Organizzazioni iscritte al Coordinamento Provinciale, deve attenersi al rispetto delle circolari e norme emanate dal Dipartimento della Protezione civile, dalla Regione Puglia Serv. di Protezione civile, dalla Prefettura e dal Coordinamento stesso, per una migliore conduzione della propria Organizzazione rispettando ed applicando tutte quelle norme e divieti relativi all'impiego del personale Volontario.

Il presente Codice avrà efficacia e sarà vincolante per tutte le Organizzazioni e Gruppi Comunali iscritti al Coordinamento dall'approvazione in assemblea.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Codice, si rinvia alle disposizioni codicistiche di cui al Titolo II – Libro I del codice civile.

CODICE ETICO
PROVVEDIMENTI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
del Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali di
Protezione Civile della Provincia di Lecce

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Potestà disciplinare
- Art. 4 - Volontarietà dell'azione
- Art. 5 - Doveri di integrità morale, dignità, lealtà, correttezza e decoro
- Art. 6 - Dovere di diligenza e di competenza
- Art. 7 - Dovere di formazione ed aggiornamento operativo
- Art. 8 - Dovere di adempiere agli oneri di iscrizione al Coordinamento
- Art. 9 - Rapporti con la stampa
- Art.10 - Dovere di riservatezza
- Art.11 - Doveri di uguaglianza di imparzialità ed indipendenza
- Art.12 - Dovere di legalità

TITOLO II – RAPPORTI CON IL COORDINAMENTO

- Art.13 - Uso del nome del Coordinamento
- Art.14 - Uso delle risorse del Coordinamento
- Art.15 - Dovere di lealtà nei confronti degli organi del Coordinamento
- Art.16 - Denunce e segnalazioni
- Art.17 - Dovere di partecipazione alle attività ed alle assemblee

TITOLO III – RAPPORTI CON I COLLEGHI

- Art. 18 - Rapporto di colleganza
- Art. 19 - Obbligo di lealtà e rispetto tra colleghi
- Art. 20 - Divieto di utilizzo di frasi sconvenienti e di iniziative personali nella gestione ed organizzazione dei volontari
- Art.21 - Rapporti con i responsabili nominati in ordinanze di attivazione del COC e con le relative funzioni tecniche
- Art.22 - Rapporti con i funzionari della Regione Puglia, dei Vigili del Fuoco e altro personale militare
- Art.23 - Obbligo di rispettare le strutture operative durante i campi AIB

TITOLO IV – RESPONSABILITÀ DEL DIRETTIVO, COLLEGIO DEI PROBIVIRI E REVISORI DEI CONTI

- Art. 24 - Responsabilità degli organi del Coordinamento

TITOLO V – NORME DISCIPLINARI

- Art. 25 - Provvedimenti disciplinari
- Art. 26 - Richiamo Verbale
- Art. 27 - Ammonizione Scritta
- Art. 28 - Ammonizione scritta nei confronti dei membri del Direttivo
- Art. 29 - Sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi
- Art. 30 - Sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi nei confronti dei membri del Direttivo
- Art. 31 - Radiazione
- Art. 32 - Radiazione nei confronti dei membri del Direttivo

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI